



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 6 Agosto 2015

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Prefetto Francesco Antonio MUSOLINO

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

Al Direttore Centrale per la Formazione  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI

Al Direttore Centrale per l' Emergenza ed il Soccorso Tecnico  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
Dott. Darco PELLÓS

e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l' Interno  
On. Gianpiero BOCCI

Prot. n. 206/15

Oggetto: **Disciplina delle attività di mantenimento e re-training – CONAPO non firma l'accordo !**

La presente in riferimento all' [incontro](#) del 6 Agosto u.s. e all' ultima bozza dell'amministrazione relativa alla "disciplina delle attività di mantenimento e re-training", trasmessaci in data 5 Agosto u.s. (qui allegata), quale epilogo dello stato di agitazione CONAPO [prot. n. 58/15](#) del 23.03.2015.

In premessa ci preme ringraziare l'Amministrazione per aver, a seguito dello stato di agitazione CONAPO, messo mano alla disciplina e per il tentativo di uniformare rendere la regolamentazione in oggetto consona alle necessità del Corpo e coerente con i diritti del personale, non potendosi più tollerare differenze abissali tra diversi comandi.

**Tuttavia, per i motivi di seguito esposti il CONAPO non ritiene di poter avvallarne i contenuti, poiché, nonostante il lavoro fatto che ha in parte recepito le nostre richieste, introducendo quantomeno l'art. 19 del DPR 07.05.2008, la bozza proposta NON possiede i requisiti minimi indispensabili per poter essere accettata.**

I motivi che hanno indotto il CONAPO a non firmare l'accordo proposto sono inerenti sia al giusto trattamento del personale del CNVVF, sia agli aspetti tecnici del documento, ragioni peraltro fra loro strettamente legate.

In particolare, il CONAPO non ritiene corretta la previsione di includere tutte le "**attività di mantenimento e/o re-training**" fra quelle di "**aggiornamento ed addestramento professionale**", facendole figurare come obbligatorie misure antinfortunistiche connesse agli obblighi datoriali per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Infatti, tale affermazione dell'amministrazione è certamente vera per le attività di base, ma non lo è per quelle ad alta qualificazione, per le quali la bozza lascia trasparire analogha obbligatorietà.

Se si considerano la totale assenza di risorse economiche dedicate all'addestramento ed il fatto che quanto previsto nella bozza non potrà MAI essere realizzato nell'orario ordinario di servizio (come l'amministrazione vuol far credere), appare chiara la volontà dell'amministrazione di voler rendere obbligatorio il mantenimento delle qualifiche tramite il lavoro a recupero ore, tramite la firma (e l'avvallo) dell'allegato accordo da parte delle organizzazioni sindacali .

**Il Co.Na.Po., ha ritenuto inaccettabile questa condizione, che risulta particolarmente odiosa in un momento nel quale per il personale del Corpo si profilano orizzonti pensionistici nerissimi, sui quali, stante il sistema contributivo vigente e la mancata equiparazione al personale del Comparto Sicurezza, ogni mancato guadagno peserà in modo consistente.**

È bene chiarire che se dovessero esserci tentativi di applicazione unilaterali di norme interpretate in modo discutibile e partigiano, il CONAPO non esiterà ad adire le vie legali.

Oltre a questa determinante motivazione, di per se costituente impedimento pregiudiziale del CONAPO alla firma dell'accordo, abbiamo ritenuto che l'impianto proposto non possedesse comunque caratteristiche idonee per essere accettato.

**In particolare, il CONAPO ha osservato anche che:**

- le citate *“eventuali attività residuali di maggiore complessità che richiedono la partecipazione contemporanea di personale impegnato in più turni”*, non sono affatto residuali ma costituiscono una parte importante del lavoro da svolgere e richiedono la previsione di uno stanziamento specifico;
- il periodo di 40 settimane di re training ipotizzati, non potrà in realtà superare le 28/30 settimane e sarà quindi insufficiente a coprire tutto il personale. Si deve infatti tenere conto dei periodi di ferie estive e di fine anno, nonché del fatto che oltre ai mantenimenti esiste anche l'attività di formazione ordinaria;
- la percentuale prevista di personale in turno da impegnare nelle attività di mantenimento è tale da restituire numeri così esigui che sarà impossibile effettuare gli addestramenti, a meno di non considerare il congiungimento di più comandi. Questo però ha un costo economico e presenta problematiche relative alla necessità di frequentare e conoscere gli ambienti nei quali si opera per soccorrere. In un'ottica di formazione ben fatta, l'addestramento congiunto sarebbe dunque da considerare quale utile ed importante opportunità ma, questa sì, residuale rispetto l'impegno complessivo;
- desta forte preoccupazione la previsione che *“il personale impegnato nell'attività di mantenimento e/o re-training è da considerarsi inserito nel dispositivo di soccorso regionale”*. Una cosa è il fatto che nel caso di eventi eccezionali qualunque vigile del fuoco diventi operativo, sospendendo le attività nelle quali è impegnato e dedicandosi al servizio di soccorso, un'altra è includere nel dispositivo di soccorso le squadre impegnate nell'addestramento. È di tutta evidenza che in tantissime situazioni il tempo necessario all'attivazione operativa sarebbe inaccettabile, oltre al fatto che vanificherebbe l'attività di re training.
- se, dal punto di vista del risparmio economico, l'intenzione di individuare siti di addestramento comuni per minimizzare gli spostamenti del personale, appare confacente allo scopo, la stessa cosa non può dirsi al fine dell'efficacia didattica. Non si deve dimenticare che per molte attività la variabilità dell'ambiente è un cardine dell'addestramento. Sarebbe stato corretto trovare il giusto equilibrio fra le esigenze di risparmio e quelle della buona formazione!
- l'accordo, inoltre, non contiene tutte le specialità ed abilitazioni che necessitano di re-training e di mantenimento.

In definitiva, a parere del CONAPO la bozza è fortemente sbilanciata verso il perseguimento degli obiettivi di risparmio e finisce per mancare quelli relativi ai necessari mantenimenti del personale, peraltro negando ai lavoratori il diritto costituzionale alla giusta retribuzione.

Né l'intenzione dell'Amministrazione di rivalutare fra un anno il suo contenuto può essere dirimente rispetto ai dubbi da noi espressi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti retributivi, sui quali non si dovrebbero fare sperimentazioni !

In considerazione delle ragioni esposte il CONAPO non ha ritenuto di poter firmare il documento proposto ma, dato che la maggioranza dei lavoratori vigili del fuoco, tramite i suoi rappresentanti sindacali che lo hanno sottoscritto, ha accettato quanto proposto dall'Amministrazione, il CONAPO ha deciso di dichiarare chiuso lo stato di agitazione sulla problematica, poiché la maggioranza ha sempre ragione ed in questo caso la maggioranza dei vigili del fuoco ha delegato a firmare l' accordo qui allegato che prevede a nostro parere ipotesi di mantenimenti e re-training irrealizzabili durante il normale turno di servizio, fondi insufficienti e quindi la conseguenza che ci troveremo nuovamente di fronte a dirigenti che ne disporranno l'obbligatorietà anche al di fuori dell' orario di lavoro compensata con il solito "recupero delle ore" causa mancanza di fondi.

Naturalmente, il CONAPO vigilerà sul rispetto delle norme che tutelano i diritti dei lavoratori e, in mancanza di un accordo adeguato, non esiteremo ad intervenire in ogni sede opportuna, qualora dovessero verificarsi episodi che lo richiedano.

Si chiede pertanto di voler convocare il tavolo di conciliazione relativo allo stato di agitazione , precedentemente congelato in attesa della disciplina sui re-training, **che chiuderemo non potendo far altro che conciliando, dovendoci arrendere al fatto che la maggioranza dei vigili del fuoco, democraticamente esprimendosi tramite la delega sindacale, ha ritenuto di avallare quanto deciso dall'amministrazione.**

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi



Si allegala bozza di accordo di cui si discute.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Roma, 5 agosto 2015

*ALL'O.S. RAPPRESENTATIVA DEL PERSONALE NON DIRETTIVO  
E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

- CONAPO

*SEDE*

OGGETTO: Disciplina delle attività di mantenimento e re-training – Convocazione incontro.

Di seguito alla nota n. 8270 del 4 agosto u.s., concernente l'oggetto, si invia la bozza del Regolamento concernente l'organizzazione la disciplina delle attività di mantenimento e re-training, pervenuta dalla competente Direzione Centrale per la Formazione.

UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO E RE-TRAINING PER LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE E/O DI SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

### **1. PREMESSE GENERALI**

Il mantenimento e il re-training relativi a specifiche specializzazioni si impartiscono mediante attività formative, sulla base di quanto indicato nelle disposizioni di settore.

In generale, il re-training presuppone anche il superamento di un esame finale teso a verificare il possesso delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche già acquisite nei corsi abilitativi.

Invece, il mantenimento si fonda sull'esercizio di attività prefissate eseguite in forma congiunta con personale avente almeno la medesima abilitazione, senza esame finale.

Ciò premesso, la presente bozza si fonda sulle seguenti premesse generali di carattere normativo ed applicativo.

### **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per l'attività di re-training e/o mantenimento si applicano i riferimenti normativi di seguito indicati.

- l'articolo 142 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplina la formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- gli articoli 94, 95 e 96 del D.P.R. 64/2012, Regolamento di servizio del Corpo Nazionale VV.F., che disciplinano rispettivamente l'attività di formazione interna, la formazione per il conseguimento di abilitazioni, la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e l'addestramento operativo del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l'articolo 28 del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'Accordo sindacale integrativo per il quadriennio normativo 2006-2009 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, recante le "Linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale", recita che "*la formazione è un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio, di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione e di garanzia e miglioramento della sicurezza sul lavoro*";
- gli artt. 29, 30 e 31 del medesimo D.P.R. 7 maggio 2008 prevedono la specifica regolamentazione delle attività di formazione;
- il Decreto legislativo 81/2008 prevede precisi obblighi in capo al datore di lavoro in materia di formazione, al fine di assicurare la sicurezza dei lavoratori.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Per l'ambito di applicazione del presente regolamento sono tenuti in considerazione i presupposti di seguito indicati.

2. Per molte specialità e specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono previste attività di mantenimento e/o re-training, necessarie per far compiere con efficacia e in sicurezza le attività per le quali il personale è stato abilitato;
3. la disciplina del mantenimento e/o re-training è demandata a circolari ministeriali, emanate a seguito di procedimenti negoziali, che individuano le periodicità e i contenuti delle attività da sviluppare o esercitare;
4. le attività di mantenimento e/o re-training sono configurabili in quelle richiamate nell'art. 94 del regolamento di servizio che ne disciplina le modalità attuative;
5. la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento professionale rientrano tra le misure antinfortunistiche connesse agli obblighi datoriali per la sicurezza sul lavoro e, in tale ambito, sono attuate le attività di mantenimento e/o re-training.

### **4. LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

L'organizzazione delle attività di mantenimento e/o re-training deve essere condotta mediante criteri generali uniformi sul territorio in grado di assicurare il mantenimento delle abilitazioni operative in possesso del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tale organizzazione è fondata sulla programmazione e pianificazione delle attività, sulla individuazione di specifiche risorse economiche e strumentali, sulla definizione delle procedure applicative, nonché sul monitoraggio e controllo dei risultati ottenuti.

### **5. PROGRAMMAZIONE TEMPORALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Le attività di mantenimento e/o re-training devono essere programmate e pianificate nel rispetto delle linee di indirizzo di seguito riportate.

- l'attività di mantenimento e/o re-training deve essere svolta obbligatoriamente dal personale nell'orario di servizio. A tal fine tutto il personale, sulla base delle abilitazioni possedute è inserito in turni di programmazione stabiliti dal Direttore Regionale;
- le Direzioni Regionali e i Comandi Provinciali dovranno curare tutti gli aspetti organizzativi e logistici necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle attività, sulla base delle disposizioni vigenti;



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

- nella programmazione temporale di cui sopra, ciascun operatore è tenuto a prestare obbligatoriamente l'attività per mantenimento e/o re-training nell'ambito dei turni di lavoro che, di norma, sono quelli diurni di pertinenza, individuati sequenzialmente nell'ambito dei turni feriali anche a prescindere da quanto attualmente previsto da altre circolari in materia, il cui numero è stabilito in funzione delle abilitazioni possedute e della periodicità di addestramento richiesta. Ai fini dello svolgimento dell'attività prevista, il personale che presta servizio con orario di lavoro giornaliero dovrà essere inserito nella programmazione del personale turnista. Per le ore eccedenti rese al di fuori dell'orario di lavoro sarà applicato quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 07.05.2008, nell'ambito del budget assegnato a ciascun Ufficio;
- eventuali attività residuali di maggiore complessità che richiedono la partecipazione contemporanea di personale impegnato in più turni, potranno essere autorizzate al di fuori dei turni di pertinenza, in servizio straordinario, da compensare con ore di recupero o con emolumenti accessori nell'ambito del budget assegnato a ciascun Ufficio;
- l'individuazione dei turni di mantenimento e/o re-training del personale deve essere effettuata dai Direttori Regionali d'intesa con i Comandanti Provinciali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale sia provinciale che regionale, tenendo conto dell'individuazione dei siti di addestramento, anche al fine della minimizzazione delle distanze chilometriche dalle sedi di servizio ove è presente il personale dipendente, delle loro peculiari caratteristiche, oltre che degli istruttori eventualmente necessari, ottimizzando le risorse umane e strumentali da impiegare;
- il personale operativo in servizio presso gli Uffici Centrali, individuati ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 139/06, dovrà essere inserito in programmazioni coordinate dalle Scuole Centrali Antincendi, previa intesa con i Dirigenti responsabili;
- il personale impegnato nell'attività di mantenimento e/o re-training è da considerarsi inserito nel dispositivo di soccorso regionale in squadre, queste ultime utilizzabili per indifferibili e/o specialistiche esigenze emergenziali, riconoscendo loro le relative indennità accessorie.

## **6. PROCEDURE APPLICATIVE**

In linea con l'organizzazione sopra indicata, il modello organizzativo può essere sviluppato secondo le indicazioni di seguito indicate:

- Deve essere effettuata una ricognizione di tutto il personale operativo dipendente, compreso quello specialista, dagli Uffici Centrali, dai Comandi Provinciali e dalle Direzioni Regionali, ordinata per tipologia di specializzazione posseduta, sede di servizio, tipologia e durata dell'attività di mantenimento e/o re-training necessari (sulla base di quanto previsto da



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

ciascuna disposizione ministeriale, che sinteticamente sono riepilogate nella tabella allegata), in modo da determinare in termini di ore il fabbisogno formativo globale, di specialità e/o specializzazione posseduta, evidenziandone la distribuzione sul territorio;

- deve essere effettuata la ricognizione di tutti gli istruttori presenti sul territorio regionale di competenza, utilizzabili per lo svolgimento dell'attività programmata prevista presso i siti individuati per ciascuna specialità/specializzazione;
- devono essere individuati per ciascuna specialità e/o specializzazione i siti idonei all'espletamento delle attività di mantenimento e/o re-training, finalizzati anche ad accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere (art. 142, co. 4, D.Lgs. 217/05), in modo da minimizzare gli spostamenti del personale, per il quale dovranno essere previsti i relativi mezzi di trasporto, con monitoraggio dei relativi costi;
- devono essere applicati i programmi ed i supporti didattici coordinati dalla Direzione Centrale per la Formazione per l'abilitazione, la formazione, la standardizzazione e l'aggiornamento degli istruttori professionali e di specialità necessari;
- per ciascun Ufficio Centrale o Territoriale, di norma, potranno partecipare all'attività di mantenimento e/o re-training programmata un numero di unità di personale pari a 1/20 dell'organico del turno, arrotondato per difetto, fermo restando il diritto al congedo ordinario dei dipendenti entro i numeri già stabiliti dalle previgenti disposizioni;
- il re-training viene svolto, di norma, in turno diurno feriale. Il Direttore Regionale potrà autorizzare eccezionalmente la suddetta attività anche nei turni prefestivi e/o notturni e festivi di norma per recuperare attività di re-training non compiute per particolari esigenze operative;
- gli operatori specialisti e gli specializzati aeroportuali, cinofili, aerosoccorritori ed altri specificamente individuati dai Direttori Regionali di norma svolgeranno l'attività per gruppi omogenei;
- l'organizzazione del programma annuale di mantenimento e/o re-training deve essere sviluppato su un minimo di 40 settimane nel corso dell'anno, con individuazione nominativa del personale che deve effettuare l'attività, in funzione della distribuzione dello stesso sul territorio;
- all'esito dell'attività verrà aggiornato il Libretto di formazione individuale (LIF) per il personale che ha partecipato con profitto.





# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## **7. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ**

Al fine di monitorare il corretto adempimento dell'attività e controllare l'applicazione delle procedure sopra indicate si riportano di seguito le azioni da intraprendere sia a livello centrale che periferico:

- i Direttori Regionali avranno cura di verificare il corretto adempimento dell'attività di mantenimento e/o re-training e i corrispondenti aggiornamenti in sede provinciale del LIF, nonché di provvedere all'attuazione dei programmi previsti per tutto il personale dei Comandi Provinciali dipendenti;
- il coordinamento nazionale dell'attività sarà effettuato dalla Direzione Centrale per la Formazione che, a tal fine, si interfacerà con le Direzioni Regionali per la definizione dei programmi e dei supporti didattici da utilizzare, nonché per l'abilitazione, la formazione, la standardizzazione e l'aggiornamento degli istruttori professionali e di specialità necessari, oltre che per i risultati attesi;
- i Direttori Regionali, annualmente, trasmetteranno alla Direzione Centrale per la Formazione un report statistico sull'attività di mantenimento e re-training, con evidenza dei risultati e delle criticità.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## Allegato

Abilitazioni				
Abilità (1)	Disposizione di riferimento (2)	Descrizione (3)	Mantenimento (4)	Re-training (5)
TPSS	Circ. n. 6 del 20.04.2007	Tecniche di Primo Soccorso Sanitario	-	Obbligatorio ogni 12 - 18 mesi con programma di due giornate consecutive per complessive 16 ore (rif. Legge n. 120 del 3.4.2001 e s.m.i.)
SAF 1B	Circ. M.I.S.A. n. 3 del 28.03.2001	Soccorso Speleo Alpino fluviale	su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
SAF 2A	Circ. M.I.S.A. n. 3 del 28.03.2001		su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
SAF 2B	Circ. M.I.S.A. n. 3 del 28.03.2001		su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
SAF FLUV.	Circ. M.I.S.A. n. 3 del 28.03.2001		su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
Cinofili	Circ. n. 1 del 18.02.2011	Soccorso con cani	-	su manovre stabilite da effettuarsi mensilmente
NBCR 2	Circ. n. 5 del 13.05.2004	Soccorso batterologico, chimico e radiologico	su manovre stabilite da effettuarsi mensilmente - durata 12 ore	-
NBCR 3	Circ. n. 5 del 13.05.2004		su manovre stabilite da effettuarsi mensilmente - durata 18 ore	-
Aeroportuale	Circ. n. 12565 del 07.04.2014	Soccorso in aeroporto	-	su manovre stabilite da effettuarsi con cadenza di 24 mesi - durata 16 ore
USAR	Circ EM 05/2013 del 25/07/2013	Ricerche e salvataggio sotto macerie	-	su manovre stabilite da effettuarsi con cadenza annuale - durata 36 ore